

NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNATA 1978/79.

R E L A Z I O N E

Signori Consiglieri,
come è noto, le funzioni amministrative in materia di caccia sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616, ai quali ha fatto seguito la recente "legge cornice" n.968 del 27 dicembre 1977.

Con l'entrata in vigore della citata legge n.968 del 27 dicembre 1977, la competenza dell'emanazione del Calendario Venatorio spetta alle Regioni che sono tenute a provvedere, ai sensi dell'art.14, entro e non oltre il 15 GIUGNO di ogni anno.

Siamo quindi in ritardo rispetto alle scadenze, e ciò non per responsabilità della Commissione che ha avuto assegnato il disegno di legge sulla materia, di iniziativa della Giunta, solo il 12 luglio scorso.

Le norme più significative di tale proposta di legge sono:

- Caccia controllata estesa su tutto il territorio regionale con limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie consentite dall'art.11 della legge 27/12/1977, numero 968;
- Le date di apertura e di chiusura della caccia per singole specie di selvaggina sono quelle previste dalla citata legge n.968/77;
- Le tre giornate di caccia consentite sono state concordate nei giorni fissi di '- MERCOLEDI' - GIOVEDI' - DOMENICA per l'intera annata venatoria;
- Si è prevista una limitazione anche nel carniere di caccia sia per la selvaggina stanziale che per la selvaggina migratoria.

Per poter svolgere l'esercizio venatorio è previsto il tesserino di caccia controllata che dovrà essere rilasciato gratuitamente nel modello unico concordato con le altre Regioni a Statuto Ordinario. Lo stesso ha validità su tutto il territorio nazionale ed impone al cacciatore l'obbligo di indicare il numero dei capi di selvaggina abbattuti per ogni giornata di caccia consentita.

Le funzioni relative al rilascio ed alla distribuzione dei tesserini, nonché

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 2 -

alla diffusione e l'applicazione delle incombenze derivanti dal presente Calendario venatorio, si è ritenuto opportuno delegarle alle Province, e ciò in attesa della legge regionale organica che dovrà prendere in attenta considerazione, a nostro avviso, anche le possibilità di delega a favore delle Comunità Montane e dei Comuni, così come consente la legge nazionale all'art.5.

Le sanzioni per le violazioni delle norme previste dal presente disegno di legge sono quelle stabilite dalla legge 27/12/1977, n.968.

Colleghi consiglieri,

la commissione, nel prendere in esame il d.d.l. della Giunta, ha ritenuto di dover stralciare quelle norme che andavano al di là di una semplice regolamentazione del Calendario venatorio, e ciò perchè uno sforzo ben più organico e profondo attende la Regione in sede di predisposizione della legge organica che ci auguriamo possa trovare definizione con maggiore tempestività fin da questo anno.

(Giuseppe Sasso)

REGIONE PUGLIA

NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNATA

1978/1979

ART. 1 -

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a parità di diritti e di doveri e nella osservanza delle norme della presente legge.

ART. 2 -

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Puglia ai sensi dell'art.10 della Legge 27 dicembre 1977, n.968, è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate dall'art. 11 della citata legge n.968 del 27/12/1977.

ART. 3 -

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4.

ART. 4 -

L'esercizio venatorio nel territo--

./.

REGIONE PUGLIA

rio della Regione Puglia, può essere esercitato esclusivamente nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di:

MERCOLEDI' - GIOVEDI' - DOMENICA

- a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:

quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), calandro (*Anthus campestris*), prispolone (*Anthus trivialis*) e merlo (*Turdus merula*).

- b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella di acqua (*Gallinula chloropus*).

- c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:

passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), storno (*Sturnus vulgaris*), porciglione (*Rallus aquaticus*), alzavola (*Anas crecca*), cenapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Capella gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), frullino (*Lymocryptes minimus*), chiurlo (*Numenius arquata*), pittima minore (*Limosa lapponica*), pettegola (*Tringa totanus*), donnola (*Mustela nivalis*), volpe (*Vulpes vulpes*), piviere (*Charadrius apricarius*) e combattente (*Philomachus pugnax*).

./.

REGIONE PUGLIA

- d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:

MAMMIFERI: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), lepre bianca (*Lepus timidus*), camoscio (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*), daino (dama dama), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda.

UCCELLI: pernice bianca (*Lagopus Mutus*), fagiana di monte (*Lyrurus tetrix*), gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fringuello (*Fringilla coelebs*), pispola (*Anthus pratensis*), peppola (*Fringilla montifringilla*), frozone (*Coccothraustes coccothraustes*), strillozzo (*Emberizza calandra*), colino della virginia, verdone (*Chloris chloris*), fanello (*Carduelis Canabina*) e spioncello (*Anthus spioncelletta*).

- e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:

beccaccia (*Scolopax rusticola*).

- f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:

cappellaccia (*Galerida cristata*), tottavilla (*Lullula arborea*), allodola (*Alauda arvensis*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus Philomelos*), tordo sassello (*Turdus Iliacus*), taccola (*Coloeus monedula*), corvo (*Corvus frugilegus*), cornacchia nera (*Corvus corone*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*).

REGIONE PUGLIA

g) Specie cacciabili dal 1° novembre 1978 fino al 31 gennaio 1979:

cinghiale.

ART. 5 -

L'esercizio venatorio ha inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

AGOSTO: dalle 5,30 alle ore 20,15;

SETTEMBRE: dalle 6,00 alle ore 19,30;

OTTOBRE: dalle 6,00 alle ore 17,40;

NOVEMBRE: dalle 6,15 alle ore 16,45;

DICEMBRE: dalle 6,45 alle ore 16,30;

GENNAIO: dalle 7,00 alle ore 17,00;

FEBBRAIO dalle 6,30 alle ore 17,40;

MARZO: dalle 5,45 alle ore 18,15;

I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all'Osservatorio di Brera.

ART. 6 -

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti all'art. 9 della legge 27/12/1977, numero 968.

ART. 7

Per ciascuna giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

SELVAGGINA STANZIALE: N. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia e secondo eventuale regolamento provinciale.

l./.

REGIONE PUGLIA

SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30 capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e trampolieri e N. 5 beccacce.

Nessuna limitazione è prevista per passerì e storni.

ART. 8 -

Le limitazioni di tempo, e di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della regione.

ART. 9 -

Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvederà ad emanare i relativi regolamenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27/12/1977, n. 968.

In attesa dell'emanazione dei sopracitati regolamenti, il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia previste dal R.D. 5/6/1939, numero 1016.

ART. 10 -

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da cerca è consentita dal 20 luglio 1978 al 14 agosto 1978.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito, è, invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10 settembre 1978 nei soli giorni di: MARTEDI' e VENERDI'.

Dopo il 31 dicembre 1978 è vietato l'uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 1979 e per eventuali bat

REGIONE PUGLIA

tute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli Enti delegati. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.

ART. 11 -

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n.968.

In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall'articolo 5 della legge 27/12/1977; numero 968, le Province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le pratiche inerenti l'applicazione del presente Calendario venatorio.

Tale tesserino, valido in tutto il territorio Nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'Ente di cui al precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di residenza nel territorio provinciale.

Il tesserino è stampato a cura della Regione Puglia in conformità al modello allegato alla presente legge.

REGIONE PUGLIA

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, invece, il modo indelebile, il numero dei capi complessivamente abbattuti.

Le Amministrazioni Provinciali pugliesi sono tenute a comunicare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.

ART. 12 -

Nel territorio regionale è vietato a chiunque;

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali qualora già costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 27/12/1977, numero 968.

REGIONE PUGLIA

- c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
- d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della legge 968/77 e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.
- f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o porta-

REGIONE PUGLIA

- re le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
 - h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
 - i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d'acqua e per le specie acquatiche consentite;
 - l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 18 della legge 27/12/1977, n. 968 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'Organo venatorio più vicino; che adotterà le decisioni del caso;
 - m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
 - n) usare richiamo vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'art. 18 della legge 968/77, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;

./.

REGIONE PUGLIA

- o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
- p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si esercita l'industria della pesca o la piscicoltura, nonché dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;
- q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ingulati; usare esche o boconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai sensi di legge, salvo restando l'applicazione dell'art. 635 del Codice Penale;
- v) la posta alla beccaccia e l'esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- y) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da

./.

REGIONE PUGLIA

altra, effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

I proprietari di detti fondi provvederanno ad opporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.

- z) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione quando arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;
- w) ogni forma di uccellazione salvo che per i fini previsti dall'art. 18 della legge n. 968 del 27/12/1977.
- k) l'esercizio venatorio nelle seguenti località interessate da intenso fenomeno turistico (già istituite e disciplinate ai sensi dell'art. 23 del T.U. 5/6/1939, n. 1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina (Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d'Otranto (Lecce) in questa ultima località il divieto è limitato al periodo 20/8/1978 2 ottobre 1978. (LOCALITÀ ALIMINI)

ART. 13 -

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, la vigilanza all'applicazione della presente legge è affidata ai guardiacaccia dipendenti dall'Amministrazione Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni venatorie - Protezionistiche nazionali riconosciute. E' affidata, altresì, agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e Campestri.

I Guardiacaccia dipendenti dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 968 del 27

REGIONE PUGLIA

dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito del territorio di ciascuna provincia.

ART. 14 -

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, è soggetto alle sanzioni previste all'articolo 31 della legge 27/12/1977, numero 968.

ART. 15 -

E' istituito nel Bilancio regionale a decorrere dall'esercizio 1978 il seguente capitolo:

"Spesa per la stampa, distribuzione e rilascio del tesserino previsto ai sensi dell'art.8 della legge 27 dicembre 1977, n.968".

All'onere previsto di £.15.000.000 per l'anno 1978 si farà fronte con riduzione di pari importo dal Capitolo 18.